

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSI, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, MONTECCHI, PRANDINI, MASINI, ANGELINI GIORDANO, BARBIERI, ANGELONI

Presentata il 6 marzo 1991

**Modifiche e integrazioni alla legge 19 marzo 1990, n. 57,
recante l'istituzione dell'Autorità per l'Adriatico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 marzo 1990, n. 57, ha istituito l'Autorità per l'Adriatico quale momento unificato di governo, disegnando un coordinamento e una cooperazione delle attualmente frammentate competenze settoriali, al fine di fronteggiare la gravità della questione ambientale del mare Adriatico.

In effetti, il mare Mediterraneo è da sempre considerato complessivamente un sistema oligotrofico rispetto agli oceani e ad altri mari interni. Tuttavia è indubbio che l'Adriatico settentrionale costituisce, all'interno di tale sistema, un'area con caratteristiche specifiche. A partire dagli anni settanta le esplosioni algali, del tutto occasionali nel passato, assumono caratteristiche e proporzioni preoccupanti per la frequenza, l'intensità e l'estensione delle aree interessate.

Si può dire in sintesi che l'eutrofizzazione, pur presentandosi con connotati di diversa gravità, sia ormai un fenomeno diffuso nel Paese e tenda, anzi, ad aggravarsi, in connessione all'aumento dei carichi fertilizzanti di origine antropica.

I gravi episodi di eutrofizzazione che si verificano da oltre un decennio ripropongono in termini drammatici lo stato di degrado a cui è ormai giunto il nord Adriatico.

Lo stato di eutrofizzazione interessa vasti tratti di questo mare e, oltre a creare le note distrofie ambientali, ha inferto duri colpi a quei comprensori turistici di vitale importanza per l'economia regionale e nazionale.

Le principali responsabilità di tale alterazione vanno attribuite agli eccessivi

carichi di sostanze ad effetto fertilizzante scaricati in mare.

È stato calcolato che ogni anno arrivano soltanto attraverso il Po in Adriatico 100.000 tonnellate di azoto e circa 14.000 di fosforo. Come *trend* evolutivo basta ricordare che la quantità di queste sostanze nel decennio 1976-1985 è raddoppiata; è quanto emerge dal confronto dei dati prodotti dall'Istituto di ricerca sulle acque del CNR, che mette tra l'altro in evidenza come le principali responsabilità di detti eccessi siano da attribuirsi per l'azoto alle attività agricole e per il fosforo alla realtà urbana.

Questa forma di fertilizzazione indotta viene determinata essenzialmente da tre elementi quasi sempre connessi tra di loro, e direttamente legati all'evoluzione demografica:

a) incremento della popolazione con forte tendenza all'inurbamento e conseguente aumento degli scarichi urbani effettuati spesso direttamente nei corpi idrici;

b) intensificazione generalizzata dell'agricoltura e cambiamento delle tecniche produttive. Tra queste ultime sono da ricordare la diffusione di monoculture, l'uso crescente di fertilizzanti ed il concentramento degli allevamenti zootecnici;

c) rapida industrializzazione legata all'evoluzione demografica con corrispondente incremento di scarichi industriali di ogni tipo, fra i quali quelli contenenti sostanze nutritive (fosforo e azoto).

Il nesso esistente tra evoluzione demografica ed effetto eutrofizzante può essere documentato con molti esempi fra i quali quelli dei grandi laghi del nord America e dell'Adriatico nord-occidentale. Per questi casi, infatti, l'andamento della distribuzione di un qualsiasi fattore idoneo a misurare il grado di eutrofizzazione (quali la clorofilla o la concentrazione di nutrienti) è in perfetta risonanza con la mappa di densità della popolazione nei corrispondenti bacini idrografici.

Le manifestazioni eutrofiche che nell'Adriatico si presentano con ricorrenza sono dovute soprattutto alle cosiddette « fioriture algali » da fitoplancton, alle eccessive proliferazioni di macroalghe ed occasionalmente alla produzione di materiale mucillaginoso.

L'aspetto più evidente del primo caso è senz'altro legato alla improvvisa alterazione del colore delle acque; queste infatti, a seconda della specie fitoplanctonica che ha determinato la fioritura, assumono tonalità che possono andare dal bruno al rosso vivo o al verde con tutta una serie di viraggi intermedi che possono costituire un'ampia scala cromatica. Tale alterazione è spesso accompagnata da cattivi odori dovuti sia alla abnorme presenza di microalghe che ai processi degenerativi che ne conseguono.

Il ciclo di una situazione eutrofica ha inizio di solito a seguito di precipitazioni atmosferiche, che, se consistenti, sono in grado, attraverso aumenti di portata del Po e dei fiumi costieri, di riversare in mare carichi di nutrienti sufficienti ad innescare ed a sostenere una fioritura algale.

Nel periodo estivo-autunnale, quando le acque sono più calde e l'assenza di mareggiate rende insufficienti gli scambi tra le acque di fondo e di superficie, ad un intenso fenomeno di eutrofizzazione segue la anossia delle acque di fondo con la morte per asfissia degli organismi che vivono nei fondali.

La dinamica di tale evento è innescata dalla sedimentazione di enormi masse di sostanza organica costituita dalle microalghe morte. L'azione di mineralizzazione compiuta dai batteri determina la fase successiva, che consiste nel consumo di gran parte dell'ossigeno disciolto nelle acque.

Anche le macroalghe hanno in questi ultimi anni provocato discreti guai sia nelle aree lagunari che in alcune zone costiere. In questo caso si è visto che eccessivi apporti di sostanze nutritive (azotate in particolare) favoriscono l'acutizzarsi di tale processo fino al soffocamento di vasti territori lagunari. È quanto è

successo nelle lagune venete, in quelle geograficamente collocate nel delta del fiume Po ed in altri siti dell'Adriatico nord-occidentale.

Ultimo aspetto, forse il più teatrale fra quelli ricordati, è costituito dalla invasiva presenza di materiale mucillaginoso. Soprattutto nei periodi estivi degli ultimi anni questo inconsueto processo ha creato seri problemi alle attività balneari ed alla pesca.

Il fenomeno delle mucillagini è stato osservato anche in passato. Memorie storiche che risalgono in certi casi al settecento ricordano situazioni in cui sostanze viscide galleggianti infestavano le acque dell'Alto Adriatico. Va comunque sottolineata la mancanza di dati comparativi tra le testimonianze del passato e quanto è successo nell'estate del 1989. Infatti l'intero arco di costa centro-settentrionale era coperto da un tappeto mucillaginoso di colore giallognolo. Nel solo tratto di costa emiliano-romagnolo se ne stimò una superficie di circa 4.000 chilometri quadrati, ed anche se con fasi alterne tutto il mese di luglio è stato caratterizzato dalla loro fastidiosa presenza. Solo in agosto, per una serie di combinazioni favorevoli, si ebbe una progressiva riduzione del manto mucillaginoso; due successive mareggiate avvenute nella prima settimana di agosto e soprattutto la ripresa della corrente verso sud lo hanno gradualmente disaggregato e disperso.

Quali le origini e le cause di questo fenomeno?

Masserelle mucillaginose sono osservabili ogni anno, fin dal mese di marzo nel 1988, e nel 1989 quella condizione naturale che passava per lo più inosservata ha avuto una diversa ed inconsueta evoluzione. È ormai comprovato, anche sulla base di recenti analisi che ne hanno evidenziato la natura polisaccaridica, che a produrre materiale in così enorme quantità siano le alghe unicellulari.

Il punto ancora oscuro sta nel definire quale possa essere il fattore che ha indotto queste microalghe alla iperproduzione di escreti cellulari. L'ipotesi scienti-

fica più credibile ritiene che uno stress nutrizionale non ancora ben definito possa essere la causa. Situazioni meteorologiche particolari, uno squilibrio nella disponibilità dei nutrienti, un eccesso di raggi ultravioletti o un aumento di qualche inquinante potrebbero essere i fattori responsabili di quanto è successo. Al momento queste sono le opinioni che nel mondo scientifico circolano con maggiore insistenza. Resta comunque una grande incertezza che sollecita urgenti approfondimenti e verifiche.

Alcuni degli aspetti ricordati (i primi due in particolare), volti diversi dello stesso fenomeno, sono comunque accomunati da un unico problema, quello degli eccessivi apporti di sostanze ad effetto fertilizzante.

Questo scenario, accettato dalla maggior parte dei ricercatori che operano in tale settore, suggerisce per l'Adriatico una linea di intervento orientata al ripristino di quelle condizioni corrispondenti al periodo antecedente agli anni sessanta.

Le strategie da attuarsi si basano pertanto su appropriate pianificazioni e ristrutturazioni territoriali dello sviluppo urbanistico e per una efficace gestione nel trattamento delle acque reflue. Oltre a questo va razionalizzato l'uso dei fertilizzanti chimici in agricoltura, cercando soprattutto di ottimizzare le pratiche di concimazione in funzione delle reali esigenze del terreno e delle singole colture. Per sostenere tale finalità vanno attivate azioni per la consulenza alle aziende agricole attuata attraverso l'analisi chimica dei terreni agricoli, l'informazione tecnico-scientifica, la formazione professionale e la ricerca sul rapporto piante-terreno. Va inoltre incentivato e disciplinato lo sviluppo di esperienze di agricoltura biologica.

Particolare attenzione va inoltre rivolta allo smaltimento delle deiezioni animali (zootecnia); il loro riciclo nei suoli coltivati va regolamentato per evitare di superare il livello di carico assimilabile dai terreni; al di sopra di tale limite infatti si attivano consistenti cessioni di nutrienti dai terreni.

Anche l'attività industriale va presa in considerazione, in quanto può contribuire alla cessione di fosforo attraverso quelle linee di lavorazione quali il fissaggio dei metalli, la confezione di prodotti alimentari e la produzione di fertilizzanti sintetici.

Occorre comunque considerare un altro aspetto che tende senz'altro a favorire l'insorgere dei fenomeni eutrofici: quello legato all'assetto idro-geologico ed a una non corretta gestione del territorio. Oggi le sponde dei fiumi sono sempre più alte e gli alvei più stretti ed in alcuni casi cementati, cosicché le acque fluviali arrivano troppo rapidamente al mare senza avere il tempo per una buona depurazione. La stessa azione « filtro » che potrebbe essere garantita dall'ambiente palustre e dal suo enorme potenziale biogenetico è venuta meno a causa delle eccessive e spesso ingiustificate bonifiche. È anche per questa ragione che acque che drenano bacini fortemente antropizzati e che di conseguenza si caricano di alte concentrazioni di nutrienti, possono generare effetti distrofici nel sistema costiero che le accoglie.

Da queste sintetiche considerazioni emerge con nettezza che il compito di risanare e tutelare il mare Adriatico può essere affrontato solo tramite una coerente azione di governo che metta in campo in modo coordinato le forze e le competenze delle istituzioni, della ricerca scientifica, della società. Un'azione di governo che segni un decisivo salto di qualità.

L'uso distorto delle risorse naturali ed ambientali ha determinato grandi contraddizioni e punti di degrado anche irreversibili. Da qui emerge il problema del « limite », come misura delle compatibilità ambientali dello sviluppo sostenibile. La questione ambientale assume tutta la qualità di un dato strutturale. Pensare al nostro futuro collocando l'attività umana in un quadro di « riconciliazione » con la natura è cosa ben diversa da un futuro in cui i destini dell'uomo e della natura si separano. Non è questa la sede per ap-

profondire le implicazioni pratiche ma anche politiche di questo possibile distacco tra uomo e natura di fronte al difficile rapporto tra società sviluppata e equilibri naturali. Occorre però ribadire con forza che questo complesso di questioni è affrontabile solo in un quadro di rafforzamento della democrazia. Sulla questione dell'Adriatico, finora, ben salde sono state le mobilitazioni e l'unità tra gli interessi generali di difesa del mare e gli interessi economici di settori produttivi, così come il rapporto fra cittadini e istituzioni.

Sappiamo che sarà necessario molto tempo per invertire la tendenza al degrado dell'Adriatico: la scienza ci prospetta un periodo di molti anni nel quale dovremo convivere con il fenomeno eutrofico, ma ci dice anche che questo periodo può essere sensibilmente ridotto attuando politiche organiche e coerenti con l'obiettivo di ridurre l'apporto eccessivo di nutrienti in mare, che ha spezzato quel virtuoso equilibrio trofico che per secoli ne aveva governato la vita. La segnalazione dei tempi necessari serve a darci l'esatta dimensione del problema e a segnalarci un itinerario che richiede il massimo di coerenza a tutti i livelli, dalle istituzioni al comportamento del singolo cittadino.

La prima questione è, indubbiamente, la forte necessità di coordinamento delle politiche e degli interventi all'interno di questo sistema ambientale, che non può, in nessun caso, essere pensato isolato.

Le condizioni ambientali del mare Adriatico sono, infatti, compiutamente determinate dalle condizioni di sviluppo economico e sociale dei territori che su di esso gravano e di tutti i fiumi che in esso sversano. In questo complesso e intrecciato sistema ambientale il ruolo di principale protagonista è esercitato dal Po e dal suo bacino, caratterizzati da una straordinaria concentrazione di insediamenti produttivi ed abitativi.

Così come appare indubbia la necessità di intervenire in modo coerente e coordinato, su tutti i fattori, settoriali e territoriali, di generazione del degrado ambientale del mare Adriatico.

La scelta necessaria è quella della valorizzazione coordinata di poteri, seguendo le più avanzate concezioni programmatiche che puntano ad attivare e responsabilizzare, rispetto agli obiettivi, tutti i « decisori » presenti nel territorio. Per affrontare il risanamento del sistema Po-Adriatico questo è il modo, adeguato alla qualità e complessità dei problemi, perché non si tratta di rimanere limitati agli aspetti impiantistici (depuratori), ma si tratta di operazioni plurisetoriali nelle quali è determinante il peso della gestione del territorio, delle scelte relative agli insediamenti civili e produttivi.

Questa qualità di riforma istituzionale, come risposta al grave *deficit* di governo di una situazione ambientale in progressivo aggravamento, è alla base della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Questa legge, infatti, individuando un efficace coordinamento e cooperazione tra le istituzioni, definisce un univoco sistema di « Autorità di bacino », tramite la riunificazione, al coordinamento e la cooperazione delle attualmente frammentate competenze settoriali, per affermare il governo unitario dei fiumi, delle acque (qualitativamente e quantitativamente), della difesa del suolo, attraverso la definizione del « piano di bacino ».

Analoga ispirazione di costituire un assetto coordinato e cooperativo dei poteri, delle funzioni e delle azioni, è alla base della legge 19 marzo 1990, n. 57, recante l'istituzione dell'Autorità per l'Adriatico.

Il disegno istituzionale dei poteri, delle funzioni, delle strutture e degli strumenti definito dalla legge n. 57 del 1990 è, tuttavia, insufficiente a strutturare adeguatamente questa ispirazione e quindi, complessivamente, l'Autorità per l'Adriatico appare inadeguata a superare il *deficit* di governo del sistema ambientale mare Adriatico.

Dal duplice riconoscimento dell'inadeguatezza di strutturazione dell'Autorità per l'Adriatico e della urgente necessità di strutturare il governo del risanamento

e della tutela del sistema ambientale mare Adriatico trae origine questa proposta di legge.

Le scelte fondamentali, che rappresentano altrettante modifiche della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono riassumibili nei seguenti elementi.

In primo luogo, la proposta di legge definisce l'Autorità per l'Adriatico come un qualificante momento unificato e coordinato di governo, prevedendo da una parte che è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, e che è organismo che decide (sono, infatti, disciplinati i meccanismi di assunzione delle decisioni), e statuendo dall'altra, con maggiore precisione, le funzioni esercitate dall'Autorità stessa, i più rilevanti dei quali sono predisposti e proposti, non più autonomamente dai diversi Ministri che siedono nell'Autorità come era previsto dalla legge n. 57 del 1990, ma dall'organo tecnico (la « segreteria tecnica ») dell'Autorità stessa (articolo 1, modificativo dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 57 del 1990).

In secondo luogo, la proposta di legge definisce gli obiettivi ed i contenuti (la cui assenza costituisce una delle più gravi carenze della legge n. 57 del 1990) del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, le indispensabili procedure di adozione e approvazione (previa informazione e consultazione delle istituzioni, delle forze sociali e dei cittadini) del piano stesso, la sua efficacia e la definizione dei rapporti con l'insieme degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica articolo 2, sostitutivo dell'articolo 2 della legge n. 57 del 1990).

In terzo luogo, la proposta di legge definisce le funzioni propositive, consultive ed istruttorie, della segreteria tecnica quale unificato organo tecnico dell'Autorità per l'Adriatico (articolo 3, modificativo e integrativo dell'articolo 3 della legge n. 57 del 1990).

Seguono quindi alcune norme di coordinamento tecnico-amministrativo delle previsioni della presente proposta di legge con alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 253 (articolo 4).

Questa proposta di legge, inoltre, disciplina due fattispecie di valenza generale: da un lato gli scarichi in mare (articolo 5) e dall'altro l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo (articolo 6).

Nel primo caso, viene statuito il divieto di scarichi in mare da parte di navi ed aereomobili che non provengano dallo smaltimento dei reflui dei servizi igienici, dal raffreddamento dei motori, dallo smaltimento di materiali provenienti da fondali marini o salmastri. Si tratta di una importante norma di principio tesa ad affermare l'indisponibilità dell'ambiente marino quale ricettore di rifiuti e liquami (articolo 5).

Nel secondo caso, viene stabilito l'ambito territoriale in cui le regioni esercitano le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, delegate ai sensi

dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e relative alla difesa delle coste, delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 1989. La mancata definizione degli ambiti territoriali in cui la competenza amministrativa è riservata agli organi del governo statale, ha, infatti, creato un vuoto di potere che, soprattutto per la difesa delle coste, può produrre situazioni di grave rischio per la popolazione ed il territorio (articolo 6).

Infine l'articolo 7 della proposta di legge detta le norme finanziarie per assicurare la continuità dell'azione dell'autorità dell'Adriatico, autorizzando la spesa di 15 miliardi di lire per il 1991 e di 45 miliardi annui per il periodo 1992-1995, ed utilizzando, per il triennio 1991-1993, gli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 del bilancio triennale 1991-1993.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità per l'Adriatico, composta da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che svolge le funzioni di presidente;

b) il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, che svolge le funzioni di vice presidente;

c) i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) i presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 57 del 1990, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I componenti dell'Autorità per l'Adriatico possono delegare rispettivamente i sottosegretari o gli assessori regionali.

1-ter. Le riunioni dell'Autorità per l'Adriatico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

1-quater. Il Presidente convoca e presiede l'Autorità per l'Adriatico fissandone l'ordine del giorno ».

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità per l'Adriatico esercita le seguenti funzioni:

a) adozione del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, su proposta della segreteria tecnica;

b) emanazione di direttive e di atti di indirizzo e coordinamento, in attuazione del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, ai soggetti competenti alla definizione di strumenti di pianificazione ovvero di atti aventi connessione funzionale con le finalità di tutela e risanamento del mare Adriatico, su proposta della segreteria tecnica;

c) coordinamento delle attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione per la tutela e il risanamento del mare Adriatico, approvando i relativi programmi, su proposta della segreteria tecnica;

d) coordinamento degli interventi per fronteggiare situazioni di emergenza, approvando i relativi programmi, su proposta del Ministro della marina mercantile, che provvede alla loro attuazione anche mediante ordinanza ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

e) ripartizione delle disponibilità finanziarie per gli interventi di propria competenza;

f) alta vigilanza sull'attuazione, da parte dei soggetti competenti, del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico di cui alla lettera a), delle direttive e degli atti di cui alla lettera b), delle attività di cui alla lettera c), nonché degli interventi di cui alla lettera d), provvedendo al compimento degli eventuali atti sostitutivi;

g) promozione, ove ne ricorrano gli estremi, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato e per temi specifici, chiamandone a far parte esperti nelle discipline attinenti al risanamento e alla tutela del mare Adriatico;

i) predisposizione, su proposta della segreteria tecnica, della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di cui alla lettera a), sullo stato del mare Adriatico e della relativa costa, nonché sull'attività svolta, da trasmettere al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno;

l) adozione del regolamento di funzionamento della Autorità e della segreteria tecnica, nonché del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

m) espressione di parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela ed il risanamento del mare Adriatico ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico*). — 1. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per conseguire la tutela ed il risanamento dell'ambiente marino dell'Adriatico in connessione alla salvaguardia della qualità delle acque dei fiumi che vi sversano.

2. Il piano in particolare:

a) valuta la situazione qualitativa del mare Adriatico e delle sue coste, sulla base delle fonti generatrici di inquinamento e degli apporti fluviali, delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi qualitativi da conseguire nel mare Adriatico, con particolare riguardo a quelli da perseguire per ciascun corpo idrico che sversa

in Adriatico, specificando le azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando le priorità di intervento;

c) individua gli interventi per la tutela dell'ambiente marino, ed in particolare per la salvaguarda della flora e della fauna marina, anche attraverso la istituzione di parchi e riserve marine;

d) individua gli interventi per la difesa della costa dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, anche attraverso il ripascimento degli arenili e la ricostituzione di cordoni dunosi;

e) individua gli obiettivi, le scelte, gli indirizzi e gli interventi di tutela e valorizzazione paesistica delle coste adriatiche, specificando le azioni normative, amministrative, tecniche e vincolistiche ed individuando le priorità d'intervento.

3. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico sostituisce per il mare Adriatico il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti.

5. Il piano di tutela e risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi aventi le medesime finalità previsti dagli accordi internazionali, della Comunità economica europea, e degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. La segreteria tecnica propone all'Autorità per l'Adriatico le necessarie misure di coordinamento.

6. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, su proposta della segreteria tecnica, è adottato dall'Autorità per l'Adriatico.

7. Il piano viene depositato presso la sede della segreteria tecnica di cui all'articolo 3 e presso la sede delle regioni rappresentate nell'autorità per l'Adriatico per 60 giorni consecutivi, specificandone

la data d'inizio e di termine. Del deposito viene data notizia nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nei bollettini ufficiali delle regioni, nonché mediante idonee forme di pubblicità.

8. Il piano viene inoltre inviato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale ed alle regioni, territorialmente interessate, che esprimono il loro parere entro 60 giorni dall'invio, decorsi i quali il parere si intende positivo.

9. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e può presentare all'Autorità per l'Adriatico osservazioni e proposte scritte.

10. Il piano è approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1989, n. 183, integrato, in questa sede, dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il Comitato si esprime contestualmente sulle osservazioni e proposte presentate, acquisito il relativo parere dall'Autorità per l'Adriatico.

11. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo provvedimento di approvazione.

12. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, le regioni, le province ed i comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi compresi i piani regionali di risanamento di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alle previsioni ed agli indirizzi del piano entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei relativi atti di approvazione.

13. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

14. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle regioni territorialmente interessate nonché i piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale possono contenere proposte di varianti.

Tali proposte di varianti sono inoltrate all'Autorità per l'Adriatico che le può adottare secondo le procedure previste dal presente articolo ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante per ciascuna amministrazione centrale e regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità per l'Adriatico, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, ai segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ».

2. All'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei Ministri e dei presidenti di giunta regionali componenti della stessa Autorità per l'Adriatico, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie ai sensi della presente legge, ed in particolare:

a) predispone il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico;

b) predispone le direttive o gli atti di indirizzo e coordinamento;

c) propone gli atti per il coordinamento delle attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione;

d) propone la relazione annuale.

2-ter. Presso la segreteria tecnica è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del-

l'Autorità per l'Adriatico, una struttura di supporto, composta da non più di 15 unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero comandato da altre Amministrazioni statali o regionali rappresentate nell'Autorità per l'Adriatico, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi ».

ART. 4.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, intendendosi in ogni caso sostituiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, con il Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, intendendosi in ogni caso sostituito il Ministro dei lavori pubblici con il Presidente del Consiglio dei ministri ».

3. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57, intendendosi, in ogni caso, sostituiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente con il Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 5.

1. Lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili è consentito unicamente per lo smaltimento delle acque reflue

provenienti dall'uso dei servizi igienici e dalle mense, dal raffreddamento dei motori, nonché per lo smaltimento dei materiali provenienti da fondali di ambienti marini o salmastri, ivi compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, nel rispetto della normativa tecnica emanata dal Ministero della marina mercantile allo scopo di consentire una rapida diffusione e degradazione delle acque reflue e dei materiali e l'assenza di sostanze inquinanti.

2. Le vigenti autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, decadono alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le funzioni amministrative relative alla difesa delle coste, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono interamente e compiutamente esercitate dalle regioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega delle funzioni amministrative di cui al comma 1 non si applica esclusivamente:

a) ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe;

b) alle aree interessate da impianti e relative pertinenze di interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e per la navigazione marittima;

c) alle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) alle zone ricomprese in parchi e riserve marine ai sensi del titolo V della

legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il termine per l'identificazione e la delimitazione delle aree di cui al comma 2, è fissato al 31 dicembre 1991.

4. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, per il mare Adriatico, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

ART. 7.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, che si rendono necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1991 e di lire 45 miliardi annui nel periodo 1992-1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1991-1993, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti « Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico » e « Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione ».